

Ai gentili clienti
Loro sedi

Criteria e modalità di cessazione della partita IVA ed esclusione dalla banca dati VIES

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il provvedimento 12.6.2017 n.110418, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i **criteria e le modalità di cessazione della partita IVA** e di **esclusione dalla banca dati VIES**, in attuazione di quanto previsto dall'art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72. Questa disposizione attribuisce all'Agenzia il **potere di effettuare verifiche sui soggetti che hanno ricevuto un numero di identificazione IVA**, riscontrando la sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi ex artt. 1-5 del DPR 633/72. In assenza di questi requisiti, **gli Uffici possono notificare al possessore di partita IVA un provvedimento di cessazione della partita IVA** indebitamente richiesta o mantenuta e, di conseguenza, determinare l'estromissione dal VIES. Secondo quanto deciso con provvedimento n.110418/2017, le **verifiche saranno condotte sulla base di elementi di rischio riconducibili: i) al rappresentante legale**, agli amministratori o ai soci della **persona giuridica titolare della partita IVA** (ovvero al titolare della ditta individuale); ii) alla **tipologia di attività e alle modalità con le quali essa viene esercitata**; iii) ad eventuali **omissioni e/o incongruenze negli obblighi di versamento** e/o dichiarativi; iv) a possibili collegamenti con **soggetti coinvolti in fenomeni di evasione** o frode. I controlli saranno, in una prima fase, **automatizzati** e, solo in seguito, **sarà possibile per gli Uffici eseguire accessi presso la sede del soggetto coinvolto**. A seguito del provvedimento di esclusione dal VIES, il soggetto escluso **può** comunque **presentare un'istanza di nuova inclusione** ed eventualmente essere **reinserito nella banca dati se sono state rimosse le irregolarità** che ne avevano determinato l'esclusione.

Premessa

L'art. 23, par. 1, lettera a), del regolamento UE n. 904/2010, ha previsto che **gli Stati membri** "provvedono affinché il numero d'identificazione IVA [...] risulti non valido nel sistema elettronico di cui all'articolo 17 del presente regolamento almeno [...] quando persone identificate ai fini dell'IVA abbiano dichiarato di non esercitare più la loro attività economica [...] o quando l'amministrazione tributaria competente abbia ritenuto che non esercitino più la loro attività economica".

In attuazione di tale disposizione comunitaria, **l'art. 22, co. 1, lett. c), DLgs. 21.11.2014 n. 175**, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277, **ha disposto**, previa modifica apportata all'art. 35, co. 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972, che **l'attribuzione del numero di partita IVA comporti**:

- l'esecuzione di **riscontri automatizzati** da parte dell'Amministrazione finanziaria per **l'individuazione di elementi di rischio** connessi al suo rilascio,
- l'eventuale **effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività**.

OSSERVA

In caso di esito negativo dei controlli, **l'ufficio è tenuto ad adottare un provvedimento di cessazione della partita IVA**: l'adozione di tale provvedimento determina, conseguentemente, anche l'estromissione dalla banca dati VIES.

Con il recente provvedimento n. 110418/2017, l'agenzia delle Entrate ha definito i **criteri di valutazione e le modalità di analisi del rischio** da cui conseguono, se del caso, la **cessazione della partita IVA** e **l'esclusione della stessa dalla banca dati VIES** per i soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie in frode all'IVA.

CONTROLLI PERIODICI E ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO

Il provvedimento prevede l'effettuazione di riscontri e controlli, formali e sostanziali, **nei confronti dei titolari di partita IVA**, al fine di verificare **l'esattezza e la completezza dei dati forniti per la loro identificazione ai fini IVA**. È prevista, in particolare:

- un'analisi del rischio, **attraverso procedure automatizzate, orientata prioritariamente** a elementi di rischio riconducibili, in sintesi:
 - ✓ **al titolare della ditta individuale** (o al rappresentante fiscale, **agli amministratori e ai soci**, in caso di persona giuridica titolare di partita IVA);
 - ✓ alla **tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività**;
 - ✓ alla **posizione fiscale del soggetto interessato** (eventuali omissioni e/o incongruenze negli obblighi di versamento e/o dichiarativi) **e a collegamenti con soggetti coinvolti** (direttamente o indirettamente) in fenomeni evasivi o fraudolenti;

→ **l'effettuazione di controlli formali e sostanziali**, anche attraverso l'accesso nei luoghi di esercizio dell'attività, nei confronti dei soggetti individuati dall'analisi di cui al punto precedente.

OSSERVA

I **riscontri e i controlli** sopra descritti:

- sono effettuati **entro 6 mesi dalla data di attribuzione della partita IVA** o della comunicazione per l'inclusione nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie;
- possono **essere ripetuti in presenza di mutamenti significativi degli elementi di rischio considerati** o di incoerenze rilevanti fra i dati fiscali dichiarati o comunicati periodicamente e le fonti informative dell'Agenzia delle Entrate.

Provvedimenti adottati a seguito dei controlli effettuati

L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del titolare della partita IVA al momento dell'emissione dei provvedimenti, **può notificare al contribuente:**

- un **provvedimento di cessazione della partita IVA**, se dai controlli effettuati risultano assenti i requisiti soggettivi e/o oggettivi dell'IVA, con effetto dalla data di registrazione in Anagrafe tributaria della notifica del provvedimento.

OSSERVA

La cessazione della partita IVA comporta **l'esclusione della stessa anche dalla banca dati dei soggetti** che effettuano operazioni intracomunitarie (archivio VIES);

- un **provvedimento di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie** qualora, pur sussistendo i requisiti soggettivi e oggettivi dell'IVA, sia constatato che il soggetto abbia comunque effettuato consapevolmente operazioni intracomunitarie **in un contesto di frode IVA e l'Ufficio abbia valutato la gravità del comportamento.**

Istanza di nuova inclusione nell'archivio vies

Il contribuente, escluso dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, può essere nuovamente incluso nella stessa a seguito:

- **dell'accoglimento di una specifica istanza**, presentata all'Ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione, **il quale adotta la decisione valutando le motivazioni del contribuente** e previa verifica della rimozione delle irregolarità che avevano comportato l'esclusione dalla banca dati citata;
- di un **provvedimento dell'Autorità giudiziaria o per effetto dell'annullamento in autotutela** del provvedimento di esclusione.

Il provvedimento in commento precisa **che ai soggetti esclusi**, ai sensi dell'art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72, **è preclusa la possibilità di presentare l'opzione** di cui all'art. 35 co. 2 lett. e-bis) del DPR 633/72 **secondo le modalità stabilite dall'art. 1 del provv. Agenzia delle Entrate 15.12.2014 n. 159941.**

OSSERVA

Non è possibile, pertanto, **comunicare l'inclusione nell'archivio VIES con la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA** o, per i soggetti già titolari di partita IVA, utilizzando le funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Partite Iva inattive

Il provvedimento direttoriale in esame non disciplina, invece, la **procedura prevista per la chiusura delle partite IVA inattive** di cui al novellato, art. 35, co. 15-quinques del DPR 633/72, recentemente introdotta dall'art. 7-quater co. 44-45 del D.L. 22.10.2016 n. 193. Secondo tale disposizione, **l'Agenzia delle Entrate è legittimata a chiudere d'ufficio le partite IVA dei soggetti che**, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, **risultino non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d'impresa** ovvero attività artistiche o professionali. A tal fine, sono **fatti salvi i poteri di controllo e accertamento in capo all'Amministrazione finanziaria.**

OSSERVA

Per l'attuazione della suddetta disposizione è necessario, infatti, attendere **l'adozione di uno specifico provvedimento direttoriale** dell'agenzia delle Entrate nel contesto del quale **saranno definiti i criteri e modalità attuative della chiusura delle partite IVA risultanti "inattive"**, nonché **le forme di comunicazione preventiva al contribuente.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO